

# L'adesione della Svizzera alla proibizione di esperimenti con armi nucleari

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **35 (1963)**

Heft 6

PDF erstellt am: **14.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-245738>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

---

## L'adesione della Svizzera alla proibizione di esperimenti con armi nucleari

---

L'accordo conchiuso il 29 luglio e 5 agosto di quest'anno a Mosca fra Stati Uniti, Russia e Gran Bretagna tende da un lato ad evitare contaminazioni radioattive derivanti da esplosioni nucleari — ciò che, osserva il Consiglio federale nel messaggio 13 settembre 1963, basterebbe da solo a giustificare l'adesione della Svizzera, impregiudicato il principio della sua neutralità armata — ed ha, d'altro lato, una portata militare e politica sulle quali il Consiglio federale si è soffermato nell'anzidetto messaggio. E' ivi osservato che decisivo per l'efficacia e la durata dell'accordo sarà, ovviamente, il comportamento di quegli Stati che dispongono o potrebbero disporre di armi nucleari per effettuare esperimenti nell'atmosfera, nello spazio o sott'acqua. Fra essi sono i tre Stati firmatari originali e la Francia (per gli esperimenti nell'atmosfera e sott'acqua).

Per gli altri l'accordo non comporta attualmente alcuna limitazione della loro libertà di azione, nè implica, di conseguenza, alcun obbligo effettivo. Una estesa adesione allo stesso rappresenta, tuttavia, un peso politico per lo Stato che lo violasse.

### Intenti e lacune

Manifestamente le tre potenze firmatarie tendono ad evitare che altri Stati abbiano a provvedersi di armi nucleari. E' pure evidente che anche motivi estranei allo scopo dichiarato hanno portato alla conclusione dell'accordo.

Vi si aggiungano le lacune insite nello stesso e, avantutto, la mancanza di una istanza arbitrale che giudichi in modo vincolante

la validità dei motivi di disdetta e che possa, se è il caso, impedire o almeno rendere più difficile la ripresa degli esperimenti. E' innegabile che l'accordo di Mosca non è atto a soddisfare completamente le esigenze del diritto delle genti relativo a uno strumento contrattuale. Gli obblighi che esso racchiude appaiono, ad un esame più approfondito, incompleti e incerti.

Infine, ai più, compresa la Svizzera, non è data una propria possibilità di assicurarsi scientificamente se la proibizione degli esperimenti nucleari venga rispettata.

### **Il senso dell'adesione della Svizzera**

Vi sono motivi specifici contro una nostra partecipazione all'accordo? Occorre, avantutto, essere consapevoli che tanto una decisione positiva, quanto, e forse più, una decisione negativa rappresentano, indipendentemente dalla nostra volontà, una presa di posizione e sarà interpretata come tale.

a. Dal profilo del principio della neutralità, nulla si oppone ad una partecipazione della Svizzera all'accordo di Mosca nella sua forma attuale. È tuttavia necessario tener presente che la neutralità permanente esige mezzi adeguati di difesa e che, a questo proposito, si pone il problema del nostro proprio armamento nucleare (qui sotto, lett. c).

b. Dal profilo della politica di neutralità, la partecipazione della Svizzera non favorisce alcuna delle attuali potenze nucleari, né diminuisce la nostra neutralità. Si sarebbe potuto avere dubbi in merito, se l'accordo fosse stato firmato solamente dai paesi legati a Mosca o solamente da Washington e dai suoi alleati. Ma il gruppo, presumibilmente piccolo, degli Stati che sono contrari all'accordo o che rimangono fuori di esso, comprende paesi appartenenti tanto al campo occidentale, quanto al campo orientale. La grande maggioranza degli Stati firmatari è costituita da quelli che, senza disporre essi stessi di armi nucleari, appoggiano la proibizione degli esperimenti con siffatte armi per considerazioni di natura generale. Di conseguenza, non si tratta soltanto di un confronto fra le potenze che dispongono dell'energia nucleare e quelle che vorrebbero pure disporne.

c. La politica del Consiglio federale e delle Camere federali, approvata dal popolo in due votazioni, tende a salvaguardare una completa libertà d'azione e di decisione per quanto concerne l'armamento dell'esercito con armi nucleari. Questa libertà non è pregiudicata dall'accordo di Mosca, poichè esso proibisce solo quegli esperimenti (nell'atmosfera, nello spazio e sott'acqua), che in ogni caso, non entrano in considerazione per noi e pertanto possiamo, anche dopo l'adesione, proseguire lo studio del nostro proprio armamento nucleare. Soltanto l'evoluzione politica e quelle scientifica e tecnica influiranno sulle nostre future decisioni in questo settore.

Giova, nondimeno, ricordare che le tre potenze firmatarie mirano a vietare tutte le esplosioni con armi nucleari, cioè anche quelle sotterranee. Non vi è che da rallegrarci di una tale estensione della proibizione, ma occorrerebbe anche istituire un sistema di controllo tale da lasciare intatto, per la nostra difesa nazionale, tutte le possibilità che si offrissero nelle condizioni politiche del momento.

È, inoltre, possibile che, nell'ambito di eventuali negoziati futuri, venga esaminata la istituzione di zone regionali denuclearizzate. Se tali negoziati dovessero portare a proposte concrete, è ovvio che l'atteggiamento della Svizzera dipenderebbe dalla natura dei controlli previsti e dalla situazione politica generale, considerata sotto l'aspetto della nostra difesa nazionale.

Se fossero vietate non solo le esplosioni sperimentali ma anche la fabbricazione, l'immagazzinamento e l'uso di armi nucleari, in tutto il mondo e in modo efficace, uno Stato neutro non sarebbe più obbligato a possedere, esso solo, armi per la sua difesa.

d. Di particolare importanza è il fatto che l'accordo può essere modificato, giusta l'articolo II, capoverso 2, alla maggioranza dei voti, cioè che nuovi obblighi possono esserci imposti, senza la nostra volontà, in un settore comportante uno spiccato aspetto politico. Rimane, tuttavia la possibilità di sottrarsi a simili vincoli per mezzo dell'esercizio del diritto di disdetta, previsto nell'articolo IV dell'accordo, eventualmente in condizioni, è vero, rese difficili dal punto di vista politico e psicologico. Il diritto di veto delle tre potenze firmatarie originali offre, però, una garanzia contro azioni unilaterali.

D'altronde, nuovi obblighi creerebbero nuove condizioni, destinate a imporre un riesame della partecipazione all'accordo.

La Svizzera per la sua tradizione umanitaria, deve compiacersi di tutti gli sforzi concreti che siano intesi a una diminuzione dei pericoli di una guerra totale e sostenerli con i suoi modesti mezzi. Ma anche per la natura sempre più universale dell'accordo e per la speranza fondata che esso porrà fine all'inquinamento dell'atmosfera e dell'acqua, un'astensione della Svizzera non sarebbe compresa, soprattutto all'estero. La posizione peculiare della Confederazione elvetica nel mondo ne risentirebbe se volessimo tenerci fuori, facendo valere le lacune giuridiche e formali dell'accordo. Un aiuto a che la propagazione della contaminazione radioattiva sia impedita, è, inoltre, nel nostro stesso interesse.

L'adesione della Svizzera ha avantutto, un significato simbolico, poichè da noi non vengono effettuati esperimenti contemplati dall'accordo. Volerne, però, dedurre che una nostra partecipazione sia, di conseguenza, senza oggetto, sarebbe andare troppo lontano. La Svizzera non ha esitato neppure a firmare il trattato del 27 agosto 1928 di rinunzia alla guerra (patto Kellog) che, come noto, bandiva le guerre offensive, per cui in base alla nostra neutralità permanente, la firma della Svizzera avrebbe potuto essere considerata, allora, superflua.

Alla luce della nostra politica tradizionale di pace, riteniamo che gli aspetti positivi primeggiano sulle insufficienze dell'accordo.

La Repubblica federale di Germania ha espresso, pubblicamente e per via diplomatica, le sue inquietudini circa le conseguenze, che l'accordo di Mosca potrebbe avere sullo statuto della Repubblica democratica tedesca.

Secondo i principi generali del diritto delle genti, la partecipazione di uno Stato non riconosciuto a una conferenza internazionale o la sua firma di un accordo multilaterale (rispettivamente la sua adesione a un accordo siffatto) non trae seco alcun riconoscimento nè esplicito nè tacito. In materia, vi sono numerosi precedenti. La Svizzera, a sua volta, si è sempre tenuta coerentemente a questo principio, perchè soltanto l'osservanza di esso permette di concludere accordi d'interesse universale lasciando da parte vertenze di natura

politica. Di conseguenza, la Svizzera non ha da fare, nel caso, alcuna speciale dichiarazione.

Nel senso delle precedenti considerazioni, il Consiglio federale ha ritenuto di dover firmare l'accordo e di non aspettare la possibilità dell'adesione che è data dopo la sua entrata in vigore. La competenza per la firma spetta al Consiglio federale, riservata l'approvazione da parte dell'Assemblea federale: esso ne ha fatto uso il 23 agosto 1963. In esecuzione di questa decisione, il 26 agosto 1963, l'ambasciatore di Svizzera a Londra e gli incaricati d'affari ad interim a Mosca ed a Washington hanno firmato l'accordo in nome del Consiglio federale con riserva della ratifica. Fondandoci sull'articolo 35, numero 5, Costituzione federale, proponiamo ai Consigli legislativi l'approvazione dell'accordo e con ciò l'autorizzazione a ratificare la firma.

## **Il testo dell'accordo**

I Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, chiamate di seguito «parti originali»,

proclamando che loro obiettivo principale è la conclusione, il più presto possibile, di un accordo per il disarmo generale e completo, sotto stretto controllo internazionale, conformemente agli scopi delle Nazioni Unite, che porrebbe fine alla corsa agli armamenti ed eliminerebbe l'incentivo alla produzione e alla sperimentazione di ogni genere di armi, incluse quelle nucleari,

cercando di ottenere per sempre la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali con armi nucleari, determinati a continuare i negoziati a tale scopo e animati dal desiderio di por fine alla contaminazione, con sostanze radioattive, dell'ambiente in cui vive l'uomo,

hanno convenuto quanto segue :

### **Articolo I**

1. Ciascuna delle parti si obbliga a proibire, a prevenire ed a astenersi dall'attuare qualsiasi esplosione sperimentale di armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, in qualsiasi luogo, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo :

- a. nell'atmosfera, oltre i limiti della medesima, compreso lo spazio, o sott'acqua, comprese le acque territoriali e l'alto mare; o
- b. in qualsiasi altro ambiente, se una siffatta esplosione causa la caduta dei rifiuti radioattivi fuori dei limiti territoriali dello Stato sotto la cui giurisdizione o il cui controllo l'esplosione è stata effettuata. A questo proposito, è convenuto che quanto sancisce il presente sottoparagrafo b non pregiudica la conclusione di un accordo sulla proibizione permanente di tutti gli esperimenti nucleari, comprese le esplosioni sotterranee, alla quale le parti, come hanno dichiarato nel preambolo, si sforzano di giungere.

2. Ciascuna delle parti si obbliga, inoltre, ad astenersi da cagionare o da promuovere qualsiasi esplosione sperimentale con armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, che sarebbe effettuata in uno qualsiasi dei luoghi indicati sopra e che avrebbe le conseguenze menzionate nel paragrafo 1, o da prendervi parte in qualsiasi modo.

## Articolo II

1. Ciascuna delle parti può proporre emendamenti all'accordo. Il testo di qualsiasi disegno di emendamento è comunicato ai Governi depositari che lo trasmetteranno a tutti i partecipanti all'accordo. Quindi, a domanda di almeno un terzo delle parti, i Governi depositari convocheranno una conferenza, alla quale tutte le parti saranno invitate, allo scopo di esaminare l'emendamento.

2. Qualsiasi emendamento deve essere approvato dalla maggioranza dei voti di tutte le parti che comprenda i voti delle parti originali. L'emendamento entra in vigore per tutte le parti al momento del deposito degli strumenti di ratificazione a opera della maggioranza di esse, compresi gli strumenti di ratificazione delle parti originali.

## Articolo III

1. L'accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non ha firmato l'accordo prima dell'entrata in vigore del medesimo, secondo il paragrafo 3, può aderirvi in ogni momento.

2. L'accordo è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti di adesione saranno

depositati presso i Governi delle parti originali — il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche — che, per il presente accordo, sono designati come Governi depositari.

3. L'accordo entra in vigore dopo la ratificazione a opera delle parti originali e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione.

4. Per gli Stati, i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore dell'accordo, questo entra in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratificazione o di adesione.

5. I Governi depositari informeranno rapidamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e d'adesione, della data dell'entrata in vigore e della data di ricevimento di qualsiasi domanda per conferenze o di altre comunicazioni.

6. Il trattato sarà registrato dai Governi depositari, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

#### Articolo IV

L'accordo è di durata illimitata.

Ciascuna parte, nel pieno esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di disdire l'accordo se essa ritiene che avvenimenti straordinari, connessi con la materia dell'accordo, minacciano gli interessi supremi del paese. Essa deve notificare la disdetta a tutte le altre parti, con un preavviso di tre mesi.